

Bruxelles, 3 dicembre 2025
(OR. en)

16336/25

MAP 153
MI 1004
COMPET 1295
IND 578
INDEF 178
DELECT 183

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Segretaria generale della Commissione europea, firmato da Martine DEPREZ, direttrice
Data:	2 dicembre 2025
Destinatario:	Thérèse BLANCHET, segretaria generale del Consiglio dell'Unione europea
n. doc. Comm.:	C(2025) 8387 final
Oggetto:	REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE del 2.12.2025 che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento C(2025) 8387 final.

All.: C(2025) 8387 final



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, 2.12.2025
C(2025) 8387 final

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 2.12.2025

che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

RELAZIONE

1. CONTESTO DELL'ATTO DELEGATO

L'articolo 68 della direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE conferisce alla Commissione il potere di adottare atti delegati, conformemente all'articolo 290 TFUE, per la revisione delle soglie. Tale articolo prevede inoltre, in caso di limiti di tempo, il ricorso alla procedura d'urgenza a norma dell'articolo 66 ter della medesima direttiva.

L'articolo 68 della direttiva 2009/81/CE prevede altresì che le soglie di cui all'articolo 8 di tale direttiva siano rivedute in occasione della revisione delle soglie applicabili alla direttiva sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali (direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio).

Per motivi di coerenza è opportuno allineare le soglie di cui alla direttiva 2009/81/CE alle soglie rivedute stabilite nella direttiva 2014/25/UE.

Il calcolo delle soglie è effettuato sulla base del valore giornaliero medio dell'euro rispetto ai diritti speciali di prelievo durante i 24 mesi che terminano il 31 agosto precedente la revisione che entra in vigore il 1° gennaio. Di conseguenza, per motivi di disponibilità dei dati, il calcolo delle soglie non può iniziare prima del 1° settembre. Inoltre, a norma dell'articolo 68 della direttiva 2009/81/CE, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali dell'Unione europea (UE) sono pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* all'inizio del mese di novembre.

Alla luce di quanto sopra e al fine di rispettare il termine sopra indicato, la Commissione ricorre alla procedura d'urgenza per l'adozione del presente regolamento.

2. CONSULTAZIONI PRECEDENTI L'ADOZIONE DELL'ATTO

Il gruppo di esperti in materia di appalti nei settori della difesa e della sicurezza è stato consultato in merito al presente regolamento e alla comunicazione che lo accompagna.

3. ELEMENTI GIURIDICI DELL'ATTO DELEGATO

Il calcolo delle soglie di cui alle direttive sugli appalti pubblici è un'operazione puramente matematica e pertanto la revisione della soglia in quanto tale è un mero esercizio tecnico che deve essere effettuato ogni due anni in conformità alle disposizioni dell'accordo sugli appalti pubblici (AAP) dell'Organizzazione mondiale del commercio. Lo scopo degli adeguamenti è compensare eventuali fluttuazioni valutarie tra i firmatari che potrebbero incidere sulla portata dei loro mercati degli appalti pubblici aperti alla concorrenza di società di altri paesi firmatari.

L'AAP istituisce un meccanismo che consente di ricalcolare ogni due anni il controvalore delle soglie, fissate in diritti speciali di prelievo, nelle valute delle parti. A tale meccanismo è conferito valore giuridico nell'Unione europea dall'articolo 6 della direttiva 2014/24/UE.

REGOLAMENTO DELEGATO (UE) .../... DELLA COMMISSIONE

del 2.12.2025

che modifica la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE¹, in particolare l'articolo 68, paragrafo 1, secondo comma,

considerando quanto segue:

- (1) Con la decisione 2014/115/UE² il Consiglio ha approvato il protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici³ concluso nel quadro dell'Organizzazione mondiale del commercio. L'accordo sugli appalti pubblici modificato ("accordo") è uno strumento plurilaterale e il suo scopo è la reciproca apertura dei mercati degli appalti pubblici tra le parti. L'accordo si applica a ogni appalto pubblico il cui valore raggiunge o supera gli importi fissati nell'accordo stesso ("soglie"), che sono espressi in diritti speciali di prelievo.
- (2) A norma dell'articolo 68, paragrafo 1, della direttiva 2009/81/CE, le soglie stabilite in detta direttiva devono essere allineate alle soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), della direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio⁴ dopo che queste ultime sono state riviste, se necessario, per garantire che corrispondano alle soglie stabilite nell'accordo. Le soglie di cui alla direttiva 2014/25/UE sono state rivedute dal regolamento delegato (UE) 2025/2150 della Commissione⁵.
- (3) Conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, della direttiva 2014/25/UE, la Commissione è tenuta a rivedere le soglie di cui all'articolo 15, lettere a) e b), di tale

¹ GU L 216 del 20.8.2009, pag. 76, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2009/81/oj>.

² Decisione 2014/115/UE del Consiglio, del 2 dicembre 2013, relativa alla conclusione del protocollo che modifica l'accordo sugli appalti pubblici (GU L 68 del 7.3.2014, pag. 1, ELI: [http://data.europa.eu/eli/dec/2014/115\(1\)/oj](http://data.europa.eu/eli/dec/2014/115(1)/oj)).

³ GU L 68 del 7.3.2014, pag. 2, ELI: <http://data.europa.eu/eli/prot/2014/115/oj>.

⁴ Direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali e che abroga la direttiva 2004/17/CE (GU L 94 del 28.3.2014, pag. 243, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2014/25/oj>).

⁵ Regolamento delegato (UE) 2025/2150 della Commissione, del 22 ottobre 2025, che modifica la direttiva 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le soglie degli appalti di forniture, servizi e lavori e dei concorsi di progettazione per gli anni 2026-2027 (GU L, 2025/2150, 23.10.2025, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2025/2150/oj).

direttiva ogni due anni; tale revisione entra in vigore il 1° gennaio. Pertanto le soglie stabilite nel presente regolamento per gli anni 2026 e 2027 dovrebbero applicarsi a decorrere dal 1° gennaio 2026.

- (4) I dati necessari per il calcolo delle soglie non erano disponibili al 1° settembre 2025. A norma dell'articolo 68, paragrafo 3, della direttiva 2009/81/CE, le soglie rivedute (in EUR) e il loro controvalore nelle altre valute nazionali degli Stati membri devono essere pubblicati dalla Commissione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* all'inizio del mese di novembre. Alla luce di quanto sopra, la Commissione ricorre alla procedura d'urgenza di cui all'articolo 66 ter della medesima direttiva.
- (5) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2009/81/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

L'articolo 8 della direttiva 2009/81/CE è così modificato:

- (1) alla lettera a), "443 000 EUR" è sostituito da "432 000 EUR";
- (2) alla lettera b), "5 538 000 EUR" è sostituito da "5 404 000 EUR".

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Esso si applica a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il 2.12.2025

Per la Commissione
La presidente
Ursula VON DER LEYEN